



**NUOVA FEMECO**

**Autodemolizione Commercio Rottami Ricambi Auto**

Nuova Femeco Srl

Viale dello Sviluppo Economico 41, - 70033 Corato (Ba)

P.IVA 04107040729 - Cap. Sociale €12.000,00

Rea - 293642

Tel. 080.8725384 - Fax. 080.9692300

info@nuovafemeco.it - www.nuovafemeco.com

**Reati di Omicidio colposo o di  
Lesioni gravi o gravissime  
commessi in violazione delle norme  
antifortunistiche e sulla tutela  
dell'igiene e della salute sul lavoro**

| <b><i>Revisione n.</i></b> | <b><i>Motivo della revisione</i></b> | <b><i>Data</i></b> |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 0                          |                                      | 17/10/2024         |
|                            |                                      |                    |
|                            |                                      |                    |

## 1. Introduzione

### 1.1. Generalità

Il presente documento è un allegato del Modello, ne costituisce parte integrante ed è dedicato alla trattazione dei reati così come individuati nell'art. 25 septies del Decreto in parola.

L'articolo 9 L. del 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'artt. 25 septies (omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela delle norme sull'igiene e della salute sul lavoro) nell'ambito delle previsioni dei reati presupposto costituenti la responsabilità amministrativa dell'Ente di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

### 1.2. Scopo e Campo di Applicazione

L'intento del legislatore è sicuramente quello di far sì che l'Ente ponga la massima attenzione in ordine al delicato problema della sicurezza e della salute sul lavoro, di guisa che lo stesso sia sempre più coinvolto nell'approntare ogni possibile cautela per la prevenzione degli infortuni e delle malattie connesse al tipo di attività espletata.

Il presente documento, redatto in forma di Policy Aziendale, tratta i reati di Omicidio colposo o di Lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro così come individuati nell'art. 25 septies del Decreto Legislativo n. 231 dell'8/6/2001.

Il presente Modello è applicabile a tutte le sedi di Nuova Femeco srl, di seguito anche semplicemente Nuova Femeco srl

Le prescrizioni contenute nel Modello si applicano a tutti i Collaboratori di Nuova Femeco srl a che a qualsiasi titolo, siano partecipi o gestiscano i processi o le attività di riferimento e/o i dati e le informazioni connesse. Inoltre si applicano nei confronti di tutti coloro che sono messi in relazione a processi e/o informazioni riferiti a soggetti o enti esterni a Nuova Femeco srl come, a mero titolo esemplificativo, clienti, fornitori e terze parti in genere. Infatti, in virtù del DLT 231/01, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (cd. soggetti in posizione apicale artt. 5 c. 1 lett. B DLT 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cd. soggetti sottoposti all'altrui direzione; artt. 5, c. 2 DLT 231/01).

Gli enti godono dell'esimente prevista dalla stessa legge (artt. 5 c. 2 DLT 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **1.3. Organizzazione del documento**

Di seguito si riporterà la previsione normativa specifica e si descriveranno le attività già poste in essere all'interno del gruppo Nuova Femeco srl , per le attività di prevenzione connesse alla sicurezza e alla salute sul lavoro.

Inoltre, ai fini di aumentare i controlli in ordine al corretto rispetto delle procedure e delle pratiche aziendali già in atto in un settore così delicato della vita aziendale, si è previsto un flusso di informazioni periodiche che partendo dagli organismi a cui è attribuita la responsabilità circa il controllo del rispetto della normativa vigente, giungano direttamente all'Organismo di Vigilanza, affinché i controlli già in essere, siano da questo vagliati, incrociati con il flusso di informazioni provenienti dagli stessi lavoratori e siano, quindi, segnalate le situazioni in cui le attività di prevenzione possano essere migliorate.

## **2. Fattispecie di Reato**

### **2.1. Artt. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi

### **3. Attività di controllo e prevenzione, i controlli**

#### **3.1. Descrizione dell'attività**

Nuova Femeco srl è molto attenta rispetto al tema della sicurezza e della salute sul lavoro. Pertanto, a prescindere dall'inserimento nell'ambito della sfera di azione del DLT 231/2001 dei delitti di cui agli artt. 589 e 590 terzo comma del codice penale, la società opera da sempre un costante monitoraggio degli ambienti di lavoro occupati dai propri dipendenti.

Fermo restando la responsabilità del datore di lavoro, le attività connesse sono affidate alla funzione il quale relaziona direttamente al datore di lavoro/amministratore unico o ad un suo delegato con periodiche informative afferenti i controlli effettuati e gli interventi necessari o consigliati.

Gli interventi dell'SPP possono sintetizzarsi come segue.

1. Individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi, nonché individuazione delle misure idonee a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
2. elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all' art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/08 , nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
3. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/08;
6. collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e la conseguente redazione del Documento di Valutazione del Rischio ai sensi dell'art. art. 17 lett. a) del D. Lgs. 81/08.
7. redazione del Piano di Emergenza comprensivo di planimetrie d'emergenza
8. tenuta e redazione del Registro dei Controlli Periodici previsto dal D.M. 10/3/98;
9. esecuzione di n° 1 prova di evacuazione/anno in attuazione delle misure di prevenzione incendi;
10. esecuzione di almeno n° 2 sopralluoghi/anno, registrati sull'apposito modulo, a seguito dei quali devono essere evidenziati:

- le eventuali non conformità riscontrate;
- le azioni correttive da mettere in atto e le relative competenze;
- i tempi entro i quali tali azioni correttive devono essere messe in atto.

**Inoltre su richiesta del datore di lavoro oppure di un suo delegato:**

1. preparazione ed esecuzione di corsi di formazione ed informazione dei lavoratori, sui rischi attinenti le proprie mansioni, nonché, preparazione e esecuzione di corsi per gli addetti all'emergenza antincendio;

Per svolgere tali compiti il SPP riceve dal datore di lavoro, o da un suo delegato, informazioni riguardo a:

- a. la natura dei rischi;
- b. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d. i dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r, del D.Lgs. 81/08, e quelli relativi alle malattie professionali;
- e. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (art. 13, D.Lgs. 81/08).

**3.2. L'informativa all'Organismo di Vigilanza e i Controlli**

Nell'ambito delle attività di controllo espletate dall'SPP, con l'adozione del Modello e della presente Procedura si è quindi voluto determinare un flusso di informazioni diretto tra l'RSPP e l'Organismo di Vigilanza, in modo da consentire a quest'ultimo di avere un aggiornamento costante in merito ad un così importante settore dell'attività aziendale e al fine di rendere ancora più concreta l'attività di vigilanza, è stata devoluta all'OdV., la facoltà di avvalersi del RSPP, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, per eseguire controlli a campione nei vari ambienti di lavoro.

D'altronde, in linea con le motivazioni che hanno indotto il legislatore a emanare il Decreto Legislativo n. 231/2001 e che infine lo hanno determinato a inserire all'interno dello stesso provvedimento normativo, l'art. 25 septies, devono essere compiuti tutti i possibili sforzi organizzativi e poste in essere tutte quelle attività, che mirino a rendere effettivamente operante un programma di prevenzione in ordine alla commissione di qualsiasi fattispecie di reato tra quelle oggetto di analisi e a maggior ragione di quelle che possono avere riflessi sulla salute dei lavoratori.

Pertanto:

**controllo n. 1** è fatto obbligo al RSPP di trasmettere in copia, anche all'Organismo di Vigilanza, tutte le relazioni attinenti il ruolo svolto e le attività compiute, che periodicamente trasmette al datore di lavoro/amministratore delegato o ad un suo delegato, curando di mettere in evidenza anche eventuali mancati adeguamenti, segnalati perché ritenuti utili, sebbene non necessari;

**controllo n. 2:** è facoltà, in ogni caso, dell'Organismo di Vigilanza, richiedere, con un ragionevole preavviso, l'assistenza del RSPP per l'esecuzione di verifiche a campione all'interno degli ambienti di lavoro;

**controllo n. 3:** è facoltà dell'Organismo di Vigilanza, svolgere in via autonoma sopralluoghi all'interno degli ambienti di lavoro, anche senza l'ausilio del RSPP qualora non tempestivamente disponibile, a seguito di segnalazioni pervenute dai lavoratori, sia con comunicazione scritta, sia attraverso comunicazioni rimesse per posta elettronica .

## 4. Bibliografia

- |                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1] Confindustria                         | Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 |
| [2] Enrico Amati - UTET giuridica         | La responsabilità da reato degli Enti                                                                     |
| [3] Cinzia De Stefanis – Maggioli Editori | I reati societari dopo la legge 28 Dicembre 2005 n.ro 262                                                 |

## 5. Acronimi

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>ODV</b>  | Organismo di Vigilanza                             |
| <b>AU</b>   | Amministratore Unico                               |
| <b>RSPP</b> | Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione |